



PROCEDURA INTERNA PER LA GESTIONE DEL WHISTLEBLOWING

Gestione delle segnalazioni e tutela del segnalante in conformità al D.lgs. 24/2023, alla Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 e alla Delibera ANAC n. 301 del 12 luglio 2023

Adottata con Delibera del Consiglio Direttivo n. 1 del 13 Novembre 2023

Contesto di riferimento

Con il D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023 il nostro ordinamento ha recepito la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica (cd. *Direttiva Whistleblowing*).

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni ("Ordine" oppure "Ente") con la presente procedura intende dare seguito alla Direttiva Whistleblowing e pertanto appronta sia presidi a tutela del soggetto segnalante (d'ora in poi anche "whistleblower") sia fornisce indicazione sulle modalità di segnalazione e sulle modalità di gestione delle segnalazioni stesse, sul presupposto che il whistleblowing costituisca misura della prevenzione della corruzione.

Definizioni

Ai fini della presente procedura si intende per:

- a. «persona segnalante» o «whistleblower»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- b. «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione, scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- c. «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- d. «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente e che consistono in:
 1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
 2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
 3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- e. «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna approntato dall'Ordine;
 - f. «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna approntato dall'ANAC;
 - g. «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
 - h. «facilitatore»: una persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
 - i. «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti intrattenuti a qualsiasi titolo presso l'Ente, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
 - j. «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
 - k. «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
 - l. «seguito»: l'azione intrapresa dal RPCT cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
 - m. «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
 - n. «Ordine» oppure «Ente»: Ordine degli Ingegneri della provincia di Terni
 - o. «RPCT»: Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nominato presso l'Ordine
 - p. «Consiglio dell'Ordine»: organo direttivo dell'Ordine
 - q. «DPO»: Responsabile della Protezione dei Dati nominato presso l'Ordine.

Tutela e ambito di applicazione

In applicazione del D.Lgs. 24/2023, la segnalazione finalizzata all'emersione di illeciti comporta:

- il divieto di adottare misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del whistleblower;
- l'attivazione di misure idonee a tutela della riservatezza del whistleblower e delle persone coinvolte o menzionate da parte di chi riceve e gestisce la segnalazione

Ambito soggettivo

Le disposizioni di tutela trovano applicazione verso:

- i dipendenti dell'Ordine;

- i titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ente;
- liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ordine;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico con l'Ente non sia ancora cominciato, laddove le informazioni oggetto di segnalazione siano state riscontrate durante la selezione o in fase precontrattuale;
- durante il periodo di prova;
- successivamente all'estinzione del rapporto con l'ente laddove le informazioni oggetto di segnalazione siano state riscontrate nel corso del rapporto.

Estensione dell'ambito soggettivo

Le misure di protezione approntate al segnalante si applicano anche ai seguenti soggetti:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, del denunciante o di chi ha effettuato una divulgazione pubblica quando siano legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante o del denunciante o di chi ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante o del denunciante o di chi ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

Esemplificazioni e caratteristiche della segnalazione

Fermo restando quanto indicato al paragrafo "Definizioni" alla voce "violazione", si elencano a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, azioni od omissioni, commesse o tentate, considerate violazione e che pertanto possono essere oggetto della segnalazione:

- azioni od omissioni penalmente rilevanti, fraudolente o corruttive;
- azioni od omissioni realizzate in violazione del Codice di Comportamento o di altre disposizioni dell'Ordine che siano sanzionabili in via disciplinare;
- azioni od omissioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'Ordine;
- azioni od omissioni suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Ordine;
- azioni od omissioni illegali, quali il furto, la violenza, le molestie, i danni ai beni e alle attrezzature di proprietà dell'Ordine, l'utilizzo di beni dell'Ente per scopi privati;
- azioni od omissioni potenzialmente dannose per l'Ente, quale la cattiva amministrazione, le inefficienze o lo spreco di risorse;
- azioni od omissioni potenzialmente idonee ad arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- azioni od omissioni configuranti un pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Ordine.

Rispetto alle caratteristiche della segnalazione, si segnala che:

- non sono oggetto di segnalazione le mere doglianze di carattere personale, le rivendicazioni, le richieste afferenti al rapporto di lavoro, di colleganza o di gerarchia.

- non sono oggetto di segnalazione le fattispecie fondate su meri sospetti o voci.
- le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'Ordine;
- i motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Non applicabilità delle tutele

Le tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 non si applicano:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato citato in precedenza;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

Canali di segnalazione

Il legislatore incentiva le segnalazioni che hanno la finalità di far emergere fattispecie di illecito occorse nei contesti lavorativi afferenti alle violazioni sopra indicate. A tale scopo fornisce l'opportunità per il segnalante di svolgere la segnalazione mediante vari canali e di beneficiare di analogo regime di protezione, fermo restando che la segnalazione sia fatta nei modi delle presenti linee guida e della normativa di riferimento. Il segnalante ha a disposizione i seguenti canali, utilizzabili come specificati appresso, e può:

1. presentare una segnalazione mediante il canale interno
2. presentare una segnalazione mediante il canale esterno
3. procedere alla divulgazione pubblica dell'illecito riscontrato
4. procedere ad una denuncia all'autorità giudiziaria

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'Ordine.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Canale di segnalazione interna

L'Ordine, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, ha attivato al proprio interno un canale di segnalazione che consente di effettuare segnalazioni in conformità alla presente procedura assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona in ogni modo menzionata nella segnalazione nonché del contenuto e della documentazione a supporto.

La gestione del canale di segnalazione interna pertiene al RPCT. Nel caso in cui la segnalazione - connotata come segnalazione ex D.Lgs. 23/2024- sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, questi entro 7 giorni dalla ricezione trasmette la segnalazione al RPCT nel rispetto delle garanzie di riservatezza, comunicandolo contestualmente al segnalante.

Canale di segnalazione interno: modalità di segnalazione on line

Il segnalante svolge la segnalazione mediante l'applicativo WhistleblowingPA, liberamente accessibile dalla home page dell'Ordine al link <https://terni.ordingegneri.it/>

La segnalazione viene fatta on line attraverso la compilazione di un questionario guidato; nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti; la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno.

I dati della segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante e sono automaticamente inoltrati al RPCT per consentire il tempestivo avvio dell'istruttoria; il RPCT riceve una comunicazione di inoltro di segnalazione unitamente ad un codice identificativo della stessa e senza ulteriori elementi di dettaglio.

I dati identificativi del segnalante sono custoditi in forma crittografata e sono accessibili solamente al RPCT.

Il RPCT può accedere alle informazioni di dettaglio delle segnalazioni ricevute solo dopo aver fatto accesso alla propria area riservata.

Canale di segnalazione interno: modalità di segnalazione via posta Ordinaria

L'Ordine consente l'utilizzo di un ulteriore canale di segnalazione interno, rappresentato dall'invio della segnalazione mediante posta ordinaria (cartacea) e mediante utilizzo di un modello di segnalazione. La segnalazione, in coerenza con le tutele privacy, prevede che il soggetto che intenda segnalare presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Terni, può portare a conoscenza del solo RPCT la condotta della quale si sospetta l'illiceità mediante modello per la segnalazione rinvenibile altresì in formato pdf nel sito Internet dell'Ordine che debitamente compilato, dovrà essere inviato a mezzo del servizio postale o brevi manu. In tali casi, si precisa che, per poter usufruire della garanzia della riservatezza ed in vista della protocollazione riservata della comunicazione a cura del RPCT, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la sola dicitura "riservata" al gestore della segnalazione (ad es. "riservata al RPCT"). La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore. Tutti i documenti cartacei riferiti alla segnalazione devono essere archiviati in contenitore chiusi a chiave il cui accesso è riservato esclusivamente al RPCT.

Altri canali di segnalazione interni

In coerenza al principio di proporzionalità e tenuto conto della sostenibilità anche economica dei presidi approntati per svolgere la segnalazione, non si avvale di un canale orale e per l'effetto non attiva modalità di segnalazione né mediante linea telefonica, né registrazione, né mediante un incontro diretto. L'Ordine non si avvale neanche di un canale di segnalazione via mail ordinaria o via pec. Eventuali segnalazioni ricevute con queste modalità pertanto non saranno trattate alla stregua della presente procedura.

Contenuto della segnalazione

La segnalazione contiene tutti gli elementi utili a consentire al RPCT di procedere alle dovute verifiche, quali:

- generalità del segnalante;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il modello di segnalazione utilizzato per la segnalazione via posta ordinaria contiene tutti gli elementi sopra indicati.

Segnalazione anonima

L'Ordine si riserva di valutare le segnalazioni anonime quali segnalazioni ordinarie solo se adeguatamente circostanziate e pertanto idonee a far emergere fatti di particolare gravità. La tutela del segnalante viene assicurata se ed in quanto l'identità sia resa nota.

Gestione della segnalazione pervenuta mediante il canale interno

Il RPCT, ricevuta la segnalazione:

- a. entro 7 giorni dalla data di ricezione, rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione
- b. se necessario chiede al segnalante integrazioni
- c. da seguito alla segnalazione ricevuta con diligenza
- d. fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento o entro 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, in mancanza dell'avviso di ricevimento.

Il RPCT verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate operando con imparzialità e riservatezza e svolgendo tutte le attività ritenute più opportune ivi inclusa l'audizione del segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

Il RPCT prioritariamente analizza la segnalazione al fine di determinarne l'ammissibilità e la ricevibilità e, se la segnalazione non risulta adeguatamente circostanziata, richiede chiarimenti al segnalante e in caso di utilizzo della piattaforma la richiesta avviene mediante la stessa. In particolare, il RPCT:

- verifica che il segnalante sia tra i soggetti abilitati a fare una segnalazione;
- se rileva un'evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità procede ad archiviare la segnalazione¹;
- in caso di non archiviazione, procede alla valutazione analizzando se la condotta oggetto di segnalazione rientra tra quelle considerate illecite, se attiene al contesto lavorativo, se è stata svolta nel perseguimento dell'interesse pubblico.

Nel caso di segnalazione fondata, il RPCT -considerata la natura della violazione segnalata- procede a:

- presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile gerarchico dell'autore della violazione, per i provvedimenti di competenza, incluso se previsto l'azione disciplinare;
- adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Ente.

In caso di segnalazioni complesse e al fine di valutare se la condotta segnalata sia ascrivibile ad illecito, il RPCT può farsi assistere da professionista esterno incaricato dall'Ordine degli Ingegneri Prov. Terni per la disamina della sola segnalazione, senza in alcun modo valutare la persona del segnalante. Il soggetto così individuato sarà nominato autorizzato al trattamento ai sensi dell'art. 29 Reg.UE.679/2016.

Ruolo del RPCT

Nel processo di gestione delle segnalazioni, il RPCT non è tenuto all'accertamento di responsabilità individuali né è tenuto allo svolgimento di controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'Ordine che siano oggetto della segnalazione.

¹ Sono motivi di archiviazione:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità pubblica
- manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate
- contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non consentire nessun approfondimento

Il mancato svolgimento dell'attività istruttoria da parte del RPCT comporta una sua responsabilità, come definito dal "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio" di ANAC;

Il RPCT riporta -in forma anonima- le segnalazioni ricevute nella Relazione annuale ex art. 1, co. 14 L. 190/2012 e nella reportistica indirizzata al Consiglio Direttivo.

Documentazione afferente alla segnalazione

Il RPCT assicura che le segnalazioni e la relativa documentazione vengano conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. I dati personali vengono inseriti con la segnalazione sulla piattaforma di gestione del canale a cura del segnalante. Vengono quindi gestiti dal personale autorizzato in tutta la fase di indagine e conclusione (periodo massimo 3 mesi). I dati vengono quindi conservati per un periodo massimo di 5 anni a conclusione dell'iter per poi essere distrutti con modalità adeguate. Eventuali segnalazioni che sono ritenute non idonee vengono conservate per un periodo non superiore a 120 giorni. Le informazioni che non sono pertinenti per la segnalazione vengono immediatamente cancellate (principio di minimizzazione).

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al presente regolamento e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 51 del 2018.

Canale di segnalazione esterno – Competenza di ANAC

Il segnalante può ricorrere ad un canale di segnalazione esterna solo quando:

- a. nell'ambito del suo contesto lavorativo, non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
- b. abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c. abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d. abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna è presentata mediante il canale di segnalazione messo a disposizione da ANAC e disponibile al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

ANAC, ricevuta la segnalazione:

- a. avvisa il segnalante del ricevimento entro 7 giorni dalla segnalazione, salvo esplicita richiesta contraria del segnalante stesso ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del segnalante;
- b. mantiene le interlocuzioni con il segnalante e richiede, se necessario, integrazioni;
- c. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d. svolge l'istruttoria necessaria, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- e. dà riscontro al segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- f. comunica al segnalante l'esito della segnalazione, che può essere archiviazione oppure trasmissione alle autorità competenti.

Obbligo di riservatezza del segnalante

L'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, salvo quando si possa configurare a suo carico una responsabilità per il reato di calunnia e di diffamazione ai sensi del codice

penale o dell'art. 2043 del codice civile e salvo quando non sia possibile per legge invocare l'anonimato (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Pertanto, né non possono essere rivelate, senza l'espresso consenso del segnalante, né la sua identità né altre informazioni da cui si possa evincere, e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza nel rispetto della normativa di riferimento.

A tutela del segnalante, l'Ordine adotta le seguenti misure:

- A. In caso di procedimenti conseguenti alla segnalazione:
- relativamente al procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dalla tutela ex art. 329 c.p.p.;
 - relativamente al procedimento davanti alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino a chiusura dell'istruttoria;
 - relativamente al procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
- B. La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 e pertanto non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia rientrando tra le ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della stessa L. 241/90 s.m.i.

Divieto di ritorsioni ai danni del segnalante – Significato di ritorsione

Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del D.Lgs. 24/2023 e, in particolare:

1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
5. le note di merito negative o le referenze negative;
6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economico finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
12. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
13. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
14. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Divieto di ritorsione – Inversione dell'onere della prova

Non è permessa alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro e attuata per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

La suddetta tutela si applica se al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere, rientrassero nell'ambito oggettivo e se è stata rispettata la presente procedura e la normativa di riferimento.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di discriminazioni o ritorsioni verso il segnalante, si presume che le stesse siano

state poste in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal segnalante, se questi dimostra di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ai sensi della Direttiva Whistleblowing e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Sono nulli gli atti assunti in violazione del presente articolo e, in generale, dell'art. 17 del D.Lgs. 24/2023.

Divieto di ritorsione – nullità e intervento di ANAC

In caso di misure ritorsive direttamente collegate alla segnalazione di condotte illecite, il segnalante e i soggetti tutelati possono comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito; gli atti ritorsivi assunti in violazione della normativa di cui al D.Lgs. 24/2023 sono nulli e le persone che sono state licenziate per via della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile devono essere reintegrate nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 e dell'art. 2 D.Lgs. 23/2015;

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione può darne notizia circostanziata, oltre che ad ANAC, anche al RPCT. Questi, valutata tempestivamente la sussistenza dell'addebito, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- al Consiglio Direttivo;
- alla Procura della Repubblica qualora si verificano fatti penalmente rilevanti.

Resta fermo ed impregiudicato la facoltà del segnalante di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

Le tutele dalle ritorsioni non sono garantite se viene accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero quanto è accertata la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di solo o colpa grave; in questo caso al segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Sanzioni

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza del segnalante;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonchè quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

Divulgazione pubblica

Successivamente alla segnalazione interna ed esterna, il segnalante può anche procedere con la pubblica divulgazione della segnalazione. Il segnalante potrà divulgare pubblicamente la violazione e beneficerà

delle medesime misure di protezione accordate per l'utilizzo del canale interno/esterno, solo al verificarsi dei seguenti presupposti:

- se il segnalante abbia previamente effettuato una segnalazione interna o esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti;
- se il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- se il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Responsabilità del segnalante

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Protezione dei dati personali

I dati personali, comuni ed eventualmente particolari contenuti nella segnalazione sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. La presente procedura ed il canale di segnalazione interno sono sottoposti a revisione periodica per recepire modifiche e best practice. L'Ordine adotta una specifica informativa sul trattamento dati personali in materia di whistleblower - pubblicata all'interno del sito web istituzionale e resa al segnalante in fase di presentazione della segnalazione - e svolge una Valutazione d'impatto della protezione dei dati (c.d. DPIA).

I soggetti a qualsiasi titolo operanti nell'organizzazione dell'Ordine sono consapevoli che l'art. 15, comma 1, lettera g) GDPR, non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

Percorsi formativi

L'Ordine assicura che tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella propria organizzazione vengano informati e formati sulle previsioni della presente procedura e sulle modalità di segnalazione, nonché sui presidi approntati per tutelare la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.

Pubblicità

Copia della presente Procedura è messa a disposizione mediante pubblicazione sul sito web dell'Ordine nella Sezione Amministrazione Trasparente/Atti generali; copia della presente procedura è altresì trasmessa, quale allegato, ai contratti di collaborazione, consulenza e affidamento lavori, servizi e forniture a terzi.